

REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 152 DEL 26 NOVEMBRE 2024

Resoconto della consultazione

Roma, 28 novembre 2024

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 7/2024 concernente modifiche al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 3 soggetti:

- [ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici](#)
- [ASSIREVI - Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale](#)
- [Unipol Gruppo S.p.A.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono l'articolazione dello schema di documento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul documento n. 7/2024, riguardanti le modifiche al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, verrà pubblicato il testo modificato di quest'ultimo Regolamento.

Documento di consultazione n. 7/2024 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli o punti commentati

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.
 Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo della bozza di Provvedimento cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.
 Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo o la tabella cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.
 Nella quinta colonna, per ogni articolo o tabella, sono indicati i contribuiti e le proposte di modifica di ogni commentatore.
 Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.
 Non ci sono stati contribuiti che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commenti	Commentatore		Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ANIA	Osservazioni Generali	<p>Ringraziando per l'opportunità di commentare lo schema di Regolamento in oggetto, vi riportiamo di seguito alcune osservazioni di carattere generale.</p> <p>L'esperienza del primo bilancio consolidato ed, in particolare, della predisposizione e successiva lettura della <i>disclosure</i> richiesta dal principio IFRS17 e dal Regolamento oggetto di modifica, ha portato alle seguenti considerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il principio contabile IFRS17 prevede l'aggregato denominato "<i>Unit of account</i>" (minimo livello informativo richiesto contabilmente); i sistemi informativi delle compagnie, pertanto, sono stati 	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il commento esula dal contesto della consultazione.</p> <p>Si osserva, tuttavia, che un efficace strumento a disposizione delle imprese per agevolare lettura e interpretazione dei dati del proprio bilancio è costituito dalla possibilità di non fornire le informazioni contemplate dallo schema di Nota Integrativa se sono</p>

			<p>costruiti tenendo conto del dettato previsto dallo IASB, con significativi e complessi investimenti di natura economica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - in alcuni casi, dal Regolamento oggetto di modifica, vengono richieste tabelle di Nota integrativa che presuppongono che i sistemi informativi dispongano di informazioni di dettaglio maggiormente granulari rispetto al livello di granularità della <i>“Unit of Account”</i>. - la granularità delle informazioni prevista nelle tabelle di Nota integrativa, in taluni casi, può risultare complessa in termini di lettura e, alle volte, così di dettaglio da rischiare di compromettere la visione di un quadro di sintesi delle dinamiche intercorse nell’esercizio al quale si riferisce il bilancio. <p>In generale, per quanto sopra e, ove possibile, in base al dettato del principio IFRS17, si richiede una rivisitazione del Regolamento al fine di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perseguire un livello di semplificazione che permetta un’agevole lettura ed interpretazione dei dati di Nota integrativa; 2. stante il rimando della Circolare n.262 di Banca d’Italia al Regolamento IVASS per la rappresentazione dei contratti assicurativi, prevedere la possibilità per i conglomerati finanziari di definire il livello di aggregazione, in base alla significatività dell’operatività assicurativa. Questo darebbe la possibilità ai conglomerati finanziari di semplificare la <i>disclosure</i>, quanto meno con riferimento alla duplicazione di tabelle, nella misura in cui si dimostri che, nell’ambito del bilancio bancario, data anche la 	<p>non rilevanti (cfr. “Istruzioni per la compilazione degli schemi del bilancio assicurativo IAS/IFRS”, pagg. 2 e 3).</p> <p>Inoltre, con riferimento alle tabelle “Elementi sottostanti alla misurazione delle cessioni in riassicurazione iscritte nell’esercizio” ed “Elementi sottostanti alla misurazione dei contratti di assicurazione emessi iscritti nell’esercizio” le colonne “Contratti acquisiti con operazioni di aggregazione di imprese” e “Contratti trasferiti da terzi” vengono eliminate. Nelle “Istruzioni per la compilazione” si precisa che tali colonne vanno incluse (per entrambi gli esercizi T e T-1), laddove un’impresa realizzi un’operazione di aggregazione oppure di trasferimento di contratti da terzi.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione e lo schema di Nota Integrativa sono stati, di conseguenza, emendati.</p>
--	--	--	--	--

			<p>minore rilevanza del business assicurativo, la suddivisione per basi di aggregazione non fornisce informazioni utili al lettore del bilancio. Tale aspetto emerge chiaramente dalla <i>disclosure</i> dei principali <i>peer</i> bancari europei.</p> <p>Si sottolinea, inoltre, l'importanza di garantire allineamento tra quanto previsto dai principi contabili internazionali e quanto richiesto nelle proposte di modifica perché, pur condividendo la finalità della comparabilità, si ritiene altrettanto rilevante ricordare la natura <i>principle based</i> dei principi contabili internazionali ed evitare disparità di trattamento rispetto ad altri mercati, nonché ingiustificati aggravii, laddove i principi lascino discrezionalità alle entità, non vincolando l'informativa.</p> <p>Ai fini della lettura della risposta alla consultazione, si precisa che si è proceduto, laddove ritenuto necessario, nel commentare con osservazioni generali la tabella, per poi scendere nel dettaglio delle singole voci e sottovoci.</p>	
2	ASSIREVI	Osservazioni Generali	<p>In aggiunta alle considerazioni sin qui richiamate, Assirevi ritiene opportuno cogliere l'occasione della presente consultazione per sottoporre nuovamente all'attenzione di codesta spettabile Autorità l'importanza di procedere ad un pieno allineamento del quadro normativo e regolamentare di riferimento, con particolare riguardo al profilo della <i>'sufficienza delle riserve tecniche'</i>, con il mutato framework contabile.</p> <p>In effetti, benché nell'attuale panorama del mercato assicurativo italiano non si rinvenivano casi di compagnie tenute alla predisposizione del bilancio di esercizio secondo</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Il commento esula dal contesto della consultazione.</p> <p>Si osserva, tuttavia, che nell'elaborazione della modifica introdotta nel giugno 2022 al Regolamento 7/2007 l'Istituto ha tenuto conto dei vincoli dettati dal vigente quadro normativo (cfr. articolo</p>

				<p>i principi contabili internazionali ⁽¹⁾, laddove tale fattispecie dovesse riscontrarsi, i riferimenti alla <i>'sufficienza delle riserve tecniche'</i> da esprimersi su dati di riserve determinati con un framework contabile (Principi italiani) diverso da quello del Regolamento (Principi IFRS) potrebbero comportare difficoltà nell'espressione del giudizio del revisore, con potenziali effetti anche sul contenuto del reporting richiesto al revisore medesimo.</p>	<p>102, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private"). Resta comunque ferma la necessità di un suo aggiornamento al fine di renderlo compatibile con il mutato framework contabile di riferimento.</p>
Numero commenti	Commentatore	Articolo	Comma	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ANIA	4 (Entrata in vigore)	1	<p>Con riferimento alle tempistiche dell'obbligo di redazione dei prospetti secondo le modifiche/integrazioni previste dal documento in oggetto, per contenere i rilevanti costi implementativi sottostanti alle modifiche dei prospetti obbligatori previsti dal Regolamento 7, si propone un differimento dell'entrata in vigore delle modifiche congiuntamente alle ulteriori modifiche che l'Autorità di Vigilanza intenderà apportare con riferimento all'entrata in vigore dell'IFRS 18. In subordine, si propone che le modifiche previste dal documento di consultazione siano introdotte con riferimento ai bilanci degli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2025.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>L'entrata in vigore dell'informativa connessa con la tabella "<i>Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie</i>" viene posticipata a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.</p> <p>Il Provvedimento è stato, di conseguenza, emendato.</p>

¹ Ai sensi del D. Lgs. 38/2005, sono tenute alla predisposizione del bilancio di esercizio applicando i principi contabili internazionali le imprese di assicurazione emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati e che non redigono il bilancio consolidato.

				<p>In seguito ad un'analisi delle novità introdotte nel documento di consultazione, con particolare riferimento a quelle previste per l'informativa inerente il "Rischio di liquidità degli strumenti finanziari", si richiama l'attenzione dell'Istituto sulla necessità di garantire alle imprese un tempo sufficiente per implementare e testare in modo adeguato il nuovo set informativo, che comporta l'integrazione di dati provenienti da numerose ed eterogenee basi dati, da elaborare con logiche non sempre corrispondenti a quelle immediatamente disponibili nei sistemi gestionali esistenti, che andranno opportunamente integrati, aggiornati e testati, anche sotto il profilo della qualità e della granularità dei dati raccolti.</p>	
--	--	--	--	---	--

2	Unipol Gruppo S.p.A.	4 (Entrata in vigore)	1	<p>Con riferimento alle tempistiche dell'obbligo di redazione dei prospetti secondo le modifiche/integrazioni previste dal documento in oggetto, per contenere i rilevanti costi implementativi sottostanti alle modifiche dei prospetti obbligatori previsti dal Regolamento 7, si propone un differimento dell'entrata in vigore delle modifiche congiuntamente alle ulteriori modifiche che l'Autorità di Vigilanza intenderà apportare con riferimento all'entrata in vigore dell'IFRS 18. In subordine, si propone che le modifiche previste dal documento di consultazione siano introdotte con riferimento ai bilanci degli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2025.</p> <p>In seguito ad un'analisi delle novità introdotte nel documento di consultazione, con particolare riferimento a quelle previste per l'informativa inerente il "Rischio di liquidità degli strumenti finanziari", si richiama l'attenzione dell'Istituto sulla necessità di garantire alle imprese un tempo sufficiente per implementare e testare in modo adeguato il nuovo set informativo, che comporta l'integrazione di dati provenienti da numerose ed eterogenee basi dati, da elaborare con logiche non sempre corrispondenti a quelle immediatamente disponibili nei sistemi gestionali esistenti, che andranno opportunamente integrati, aggiornati e testati, anche sotto il profilo della qualità e della granularità dei dati raccolti.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>L'entrata in vigore dell'informativa connessa con la tabella "<i>Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie</i>" viene posticipata a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.</p> <p>Il Provvedimento è stato, di conseguenza, emendato.</p>
---	-------------------------	-----------------------------	---	---	--

Parte A – Istruzioni per la compilazione – Nota integrativa

Numero commenti	Commentatore	Tabella	Voce	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ANIA	<p>Cessioni in riassicurazione - Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in conto economico</p> <p>Contratti assicurativi emessi - Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in</p>		<p>Fermo restando che il principio IFRS 17 prevede, nel paragrafo 109, che: “<i>An entity shall disclose when it expects to recognise the contractual service margin remaining at the end of the reporting period in profit or loss quantitatively, in appropriate time bands</i>”, lasciando, quindi, alla singola entità discrezionalità sulle fasce temporali da utilizzare, si osserva che, nel documento di consultazione, invece, è stata inserita una tabella con predefiniti intervalli temporali in termini di ampiezza e numero, con il rischio, come precisato dalla stessa Autorità di Vigilanza, di non cogliere le diverse specificità esistenti in ciascuna impresa.</p> <p>Si ritiene opportuno, pertanto, mantenere quanto previsto dall’attuale Reg.7/2007, che pone già una base per la comparabilità, prevedendo un numero minimo di tre fasce temporali e percentuali di rappresentatività di ciascuna fascia, lasciando comunque la discrezionalità alle entità di valutare le modalità di rappresentazione che più si adattano al business e a quanto presentato dai propri <i>peers</i>.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>La tabella viene confermata. Si veda anche la risoluzione al successivo commento n. 11, nonché quella al successivo commento n. 3 della “Parte B – Schemi del bilancio – Nota integrativa.</p> <p>Relativamente alla frase che si suggerisce di richiamare nelle istruzioni per la compilazione delle tabelle, si osserva che le imprese di assicurazione che nel bilancio consolidato 2023 hanno segnalato una ripartizione per fasce temporali analoga a quella contemplata nel documento di consultazione hanno autonomamente inserito, ad</p>

		conto economico		<p>Nel caso, non auspicato, in cui la tabella proposta venisse confermata, è necessario inserire nella nota integrativa un richiamo al fatto che si tratta di dati prospettici elaborati sulla base di stime e assunzioni che possono variare di esercizio in esercizio e, pertanto, non è da escludersi che negli esercizi successivi i valori iscritti in bilancio possano differire anche in maniera significativa a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate.</p> <p>Si propone, infine, di modificare, come esposto a seguire in modalità “corsivo”, “sottolineato” e “grassetto”, le istruzioni per la compilazione della tabella “<i>Cessioni in riassicurazione - Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in conto economico</i>”, in modo tale da garantire una maggior coerenza con le istruzioni per la compilazione della tabella “<i>Contratti assicurativi emessi – Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in conto economico</i>” e, quindi, favorire un’agevole lettura ed interpretazione dei dati di Nota integrativa.</p> <p><i>“Nella presente tabella va fornita l’informativa su quando, negli esercizi successivi, l’impresa si aspetta di registrare in conto economico il margine sui servizi contrattuali delle cessioni in riassicurazione che residua alla fine dell’esercizio di riferimento (cfr. IFRS 17, paragrafi 98, 109). <u>Le informazioni vanno dettagliate per basi di aggregazione Segmento Vita e Segmento Danni</u>”.</i></p>	<p>esempio, un commento volto a chiarire che “<i>la tabella sopra riportata non rappresenta il rilascio atteso del margine sui servizi assicurati che verrà riconosciuto nello schema di Conto Economico del Gruppo per gli esercizi futuri</i>” (cfr. il bilancio consolidato 2023 di Generali, pag. 318).</p> <p>Pertanto, non si reputa necessario inserire alcun richiamo nelle istruzioni per la compilazione delle tabelle, ma, ove ritenuto opportuno, un commento può essere inserito dalle imprese di assicurazione come informativa a corredo delle tabelle.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione della tabella “<i>Cessioni in riassicurazione – Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in conto economico</i>” vengono modificate come proposto.</p>
--	--	-----------------	--	--	--

2	ANIA	Flussi finanziari di adempimento dei contratti assicurativi emessi e delle cessioni in riassicurazione che costituiscono passività: distribuzione temporale		<p>Il paragrafo 132(b) dell'IFRS 17 prevede la possibilità di fornire le informazioni di cui alla presente tabella alternativamente in forma di <i>“remaining contractual undiscounted net cash flows”</i> o <i>“estimates of the present value of the future cash flows”</i>. Secondo le previsioni dello Standard l'impresa può, quindi, scegliere alternativamente se presentare i flussi di cassa netti attesi non attualizzati o attualizzati.</p> <p>Si osserva che quanto previsto dal documento in consultazione richiede un'informativa ulteriore rispetto allo Standard stesso in quanto, nel caso in cui l'impresa scelga di presentare i flussi di cassa netti attualizzati, è obbligata a presentare anche quelli non attualizzati. Si auspica, pertanto, che le previsioni del Regolamento 7/2007 siano allineate alle richieste dello Standard lasciando alla singola entità la scelta sul tipo di flusso, attualizzato o meno, da presentare.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p> <p>Si ritiene, comunque, che i flussi finanziari non attualizzati rappresentino meglio l'esposizione al rischio di liquidità.</p>
3	ANIA	Contratti assicurativi emessi e cessioni in riassicurazione che costituiscono passività con clausole di riscatto: importi pagabili a richiesta e		<p>L'Associazione auspica, innanzitutto, maggiori specifiche in merito alla definizione delle passività con clausole di riscatto (ad esempio, se sono da includere o meno nel perimetro i contratti assicurativi con le clausole di estinzione anticipata).</p> <p>Si chiede, inoltre, di precisare che si possa, ad esempio, considerare come “importi pagabili a richiesta” i valori di riscatto.</p> <p>Si auspica, infine, che, nella compilazione della presente tabella, venga data la stessa possibilità presente per la tabella <i>“Flussi finanziari di</i></p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>In particolare, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella tabella vanno segnalati anche gli “importi pagabili a richiesta” relativi ai contratti assicurativi che prevedono clausole di estinzione anticipata; - la locuzione “importi pagabili a richiesta” indica l'importo da

		valore di bilancio		<p><i>adempimento dei contratti assicurativi emessi e delle cessioni in riassicurazione che costituiscono passività: distribuzione temporale</i>”, di ricondurre i contratti d’investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionale tra i contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta.</p>	<p>corrispondere all’assicurato, in caso di interruzione del contratto assicurativo prima della sua scadenza naturale, sulla base delle condizioni previste dal contratto (ad esempio, al netto di eventuali penali);</p> <ul style="list-style-type: none"> - i contratti d’investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionale possono essere inclusi fra i contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta. In tal caso, in calce alla tabella l’impresa rende nota l’impostazione prescelta. <p>Si veda anche la risoluzione al successivo commento n. 13, nonché quella al successivo commento n. 5 della “Parte B – Schemi del bilancio – Nota integrativa”.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
--	--	--------------------	--	---	--

4	ANIA	Contratti assicurativi emessi e cessioni in riassicurazione che costituiscono passività con clausole di riscatto: importi pagabili a richiesta e valore di bilancio	4 Cessioni in riassicurazione	<p>Sarebbero utili chiarimenti in merito al perimetro dei contratti di riassicurazione per i quali è prevista la compilazione nella voce “4. Cessioni in Riassicurazione”.</p> <p>Specificatamente, si chiede di riportare nel testo del Regolamento che i contratti di riassicurazione per i quali è prevista la compilazione nella voce “4. Cessioni in Riassicurazione” siano esclusivamente i contratti di cui alla voce “3.2 Cessioni in riassicurazione che costituiscono passività” del passivo e non i contratti di cui alla voce “3.2 Cessioni in riassicurazione che costituiscono attività” dell’attivo.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il titolo della tabella esplicita chiaramente che formano oggetto di rilevazione soltanto le cessioni in riassicurazione che costituiscono passività.</p> <p>Ad ogni buon conto, nelle istruzioni per la compilazione s’inserisce la precisazione richiesta.</p>
5	ANIA	Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie		<p>Si osserva che il paragrafo B11E dell’IFRS 7, menzionato nelle istruzioni, dispone che: “<i>an entity shall disclose a maturity analysis of financial assets it holds for managing liquidity risk (eg financial assets that are readily saleable or expected to generate cash inflows to meet cash outflows on financial liabilities), if that information is necessary to enable users of its financial statements to evaluate the nature and extent of liquidity risk</i>”.</p> <p>Il principio IFRS 7, pertanto, richiede un’analisi di <i>maturity</i> per le attività finanziarie volta ad illustrare il rischio di liquidità connesso con le sole passività finanziarie; si evidenzia che quanto previsto dal documento in consultazione, ovvero la medesima analisi anche per le attività connesse con contratti</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si osserva innanzitutto che il richiamato passaggio del paragrafo B11E dell’IFRS 7 si riferisce a un esempio e non a una specifica previsione. Pertanto, non si condivide il commento secondo cui “<i>quanto previsto dal documento in consultazione risulta, quindi, non essere coerente con il disposto dello Standard internazionale</i>”.</p>

				<p>assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta (che, per loro natura, sono a servizio di passività assicurative), risulta, quindi, non essere coerente con il disposto dello Standard internazionale.</p> <p>Fermo restando il non allineamento con il principio, si osserva, inoltre, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intero portafoglio di attività e passività riferite ai contratti, assicurativi e finanziari, per i quali il rischio di investimento permanga a carico degli assicurati (inclusi tra le attività e passività di "Classe D" all'interno del Bilancio Civile) nella sostanza, non determina un apprezzabile rischio di liquidità in termini di <i>"mismatch"</i> tra le relative entrate ed uscite finanziarie; - le attività connesse con contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta sono usualmente composte per la maggior parte da strumenti finanziari (i.e., quote di OICR) che, pertanto, sono da allocare nella fascia temporale "durata illimitata"; mentre, le relative passività assicurative sono ripartite per le fasce temporali attese di manifestazione comportando, quindi, un significativo rischio di non corretta interpretazione dell'informativa fornita. Si ritiene, pertanto, che la rappresentazione di tale disallineamento temporale potrebbe condurre a un'informativa fuorviante in relazione all'effettivo rischio di liquidità in capo all'entità/gruppo; - così come nell'informativa fornita nello schema <i>"Flussi finanziari di adempimento dei contratti"</i> 	<p>Ciò posto, alla luce del commento concernente le attività e passività classificate come di "Classe D" all'interno del bilancio civilistico, si escludono dall'ambito di applicazione della tabella "Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie" i "Contratti d'investimento emessi IFRS 9" e le connesse attività finanziarie.</p> <p>Con riferimento a queste ultime passività e attività l'impresa fornisce, a corredo della presente tabella, un'informativa quali-quantitativa in merito all'ammontare dei flussi di cassa e alle caratteristiche contrattuali che rilevano ai fini del rischio di liquidità.</p> <p>Si veda anche la risoluzione al successivo commento n. 14.</p> <p>Si conferma che nel perimetro della tabella è incluso sia il business Vita che il Danni.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p><i>assicurativi emessi e delle cessioni in riassicurazione che costituiscono passività: distribuzione temporale” è prevista la possibilità di ricondurre i contratti d’investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionale ai contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta, per coerenza espositiva, è auspicabile che tale previsione sia, eventualmente, prevista anche con riferimento alle relative attività sottostanti.</i></p> <p>In generale, si chiede conferma che nel perimetro della tabella sia incluso sia il business Vita che il Danni.</p>	<p>Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
6	ANIA	Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie	<p>A. Attività per cassa</p> <p>B. Passività per cassa</p>	<p>In generale, si ritiene comunque auspicabile, fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni nelle istruzioni per la compilazione delle singole voci/sottovoci della tabella.</p> <p>Nel dettaglio, si chiede di specificare nel testo del Regolamento, sulla base di quanto previsto dal principio contabile, il perimetro di attività e passività finanziarie oggetto della voce “A. Attività per cassa” e “B. Passività per cassa”, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”; - “4.4 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”; - “4.5 Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico”; - “4. Passività Finanziarie”. 	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>In particolare, con riferimento alle attività per cassa si ritiene che i flussi contrattuali rappresentino meglio l’esposizione al rischio di liquidità.</p> <p>Con riferimento alla voce 5 “Altre attività finanziarie” dell’attivo e alla voce 5 “Debiti” del passivo vanno segnalate nella presente tabella, laddove siano rilevanti ai fini del rischio di liquidità, soltanto le attività e passività finanziarie non ricomprese,</p>

				<p>Si chiede, quindi, di specificare che le attività e passività finanziarie classificate nelle voci “5. <i>Altre attività finanziarie</i>”, “6.3 <i>Altre attività</i>”, “5. <i>Debiti</i>” e “6.3. <i>Altre passività</i>” nonché, con riferimento alla voce “C.2 <i>altre operazioni</i>” gli impegni a ricevere fondi, non sono inclusi nel perimetro della tabella.</p> <p>Relativamente alle attività per cassa, si evidenzia che il principio non prescrive una modalità di rappresentazione, pertanto, si chiede di mantenere la discrezionalità per le singole entità di considerare ai fini dell’analisi alternativamente i flussi contrattuali o l’importo rappresentato e/o riconciliato con gli schemi di bilancio.</p>	<p>rispettivamente, nella voce 4 “Investimenti” e nella voce 4 “Passività finanziarie”.</p> <p>Le sottovoci 6.3 “Altre attività” e 6.3 “Altre passività” dello Stato patrimoniale non formano oggetto di rilevazione ai fini della tabella “Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie”.</p> <p>La voce C.2 viene esclusa dalla suddetta tabella. Le imprese di assicurazione, tuttavia, a corredo della tabella forniscono un’informativa quali-quantitativa sugli impegni a ricevere o a erogare fondi e sulle garanzie finanziarie emesse rilevate in base all’IFRS 9.</p> <p>Si vedano anche le risoluzioni ai successivi commenti nn. 9, 15 e 17.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
--	--	--	--	--	---

7	ANIA	Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie	B. Passività finanziarie Sottovoce B.1 Contratti d'investimenti o emessi IFRS 9	<p>Le istruzioni indicano che: <i>“Le passività finanziarie che prevedono l’opzione di rimborso anticipato a favore della controparte vanno attribuite: i) relativamente ai “contratti d’investimento emessi IFRS 9”, alle fasce temporali in cui l’impresa si attende che avvenga il rimborso. In calce alla tabella vanno indicate le fasce temporali in cui ricade il primo periodo utile in cui all’impresa può essere richiesto di pagare, laddove differiscano in maniera rilevante rispetto a quelle in cui l’impresa si attende che avvenga il rimborso”.</i></p> <p>Si osserva che i contratti d’investimento IFRS 9 non sono oggetto di proiezione temporale e, pertanto, andrebbero allocati nella fascia temporale “durata indeterminata”, evitando in questo modo, peraltro, anche il disallineamento temporale con le attività di riferimento.</p> <p>Si propone, dunque, di modificare il testo del Reg.7/2007 come di seguito: <i>“Le passività finanziarie che prevedono l’opzione di rimborso anticipato a favore della controparte vanno attribuite: i) relativamente ai “contratti d’investimento emessi IFRS 9”, alla fascia temporale di durata indeterminata, non essendo oggetto di specifica proiezione temporale”.</i>, alle fasce temporali in cui l’impresa si attende che avvenga il rimborso. In calce alla tabella vanno indicate le fasce temporali in cui ricade il primo periodo utile in cui all’impresa può essere richiesto di pagare, laddove differiscano in maniera rilevante rispetto a quelle in cui l’impresa si attende che avvenga il rimborso”.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>In particolare, alla luce della risoluzione al commento n. 5, i <i>“Contratti d’investimento emessi IFRS 9”</i>, che nel bilancio civilistico ricadono fra i contratti assicurativi di “Classe D”, e le sottostanti attività sono esclusi dall’ambito di applicazione della tabella “Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie”.</p> <p>Con riferimento a queste ultime passività e attività l’impresa fornisce a corredo della presente tabella un’informativa qualitativa in merito all’ammontare dei flussi di cassa e alle caratteristiche contrattuali che rilevano ai fini del rischio di liquidità.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
---	------	--	--	--	---

8	ANIA	Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie	C.1 Derivati finanziari	<p>Al fine di essere coerenti con le disposizioni del paragrafo 39 dell'IFRS 7, si richiede di specificare che le informazioni richieste nella sezione C.1 siano solo quelle riferite ai derivati che alla data di riferimento costituiscono passività. Infatti, il paragrafo 39(b) cita esplicitamente <i>“a maturity analysis for derivative financial liabilities”</i>.</p> <p>Nel caso in cui non venga accolta l'osservazione, si propone di precisare se eventuali strumenti finanziari derivati, connessi con un portafoglio di contratti assicurativi emessi con elementi partecipazione diretta, debbano essere inclusi nella sottovoce <i>“A.1 Attività per cassa connesse con contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta”</i> oppure, in alternativa, debbano essere registrati all'interno della categoria <i>“C.1 Derivati finanziari”</i>.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>In particolare, si precisa che nella sottovoce C.1 “Derivati finanziari” vanno rilevati gli strumenti finanziari derivati che in bilancio sono contabilizzati in base all'IFRS 9.</p> <p>Si veda anche la risoluzione al successivo commento n. 16.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
9	ANIA	Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie	C.2 Altre operazioni	<p>Con particolare riferimento alle garanzie emesse rilevate ai sensi IFRS 9, per le quali l'IVASS richiede il dettaglio circa l'ammontare massimo escutibile delle garanzie finanziarie stesse, si osserva che tale rappresentazione determinerebbe una distorsione, anche significativa, dei flussi finanziari complessivamente rappresentati nella tabella alla voce Totale.</p> <p>In particolare, si sottolinea che, riportando l'importo massimo escutibile, risulterebbero esposti in questo prospetto oltre ai flussi di cassa attesi tra di loro omogenei riferibili anche i flussi di cassa relativi a</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Si osserva, innanzitutto, che è il paragrafo B11C, lettera c) dell'IFRS 7 a prevedere che: <i>“relativamente ai contratti di garanzia finanziaria emessi, l'ammontare massimo della garanzia viene allocato al primo periodo utile in cui la garanzia potrebbe essere escussa”</i>.</p> <p>Ciò posto, in linea con la risoluzione di cui al commento n.</p>

				<p>scenari, anche estremamente improbabili, quali quelli legati alle escussioni di garanzie prestate.</p> <p>Si ritiene opportuno, pertanto, eliminare dal prospetto la voce “C.2 Altre operazioni” oppure, in alternativa, di riportarla unicamente in calce al prospetto, non includendone i relativi flussi nella voce Totale, con l’obiettivo di non fornire informazioni distorte.</p>	<p>6, la sottovoce “C.2 Altre operazioni” viene esclusa dalla tabella “Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie”.</p> <p>Le imprese di assicurazione, tuttavia, a corredo della tabella forniscono un’informativa quali-quantitativa sugli impegni a ricevere o a erogare fondi e sulle garanzie finanziarie emesse rilevate in base all’IFRS 9.</p> <p>Si vedano anche le risoluzioni al precedente commento 6 e ai successivi commenti nn. 15 e 17.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
10	ANIA	Dinamica del valore di bilancio dei contratti assicurativi emessi per elementi sottostanti alla misurazione		<p>Per alcune tabelle relativamente alla voce “3. Passività assicurative” del passivo dello Stato Patrimoniale sono state esplicitate, nel documento di consultazione, le basi di aggregazione 3 e 4 per il Segmento Danni Auto e Non Auto (contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta).</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>In particolare, si conferma che nelle tabelle “Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi per elementi sottostanti alla misurazione”, “Dinamica dei ricavi assicurativi e del margine</p>

		<p>Dinamica dei ricavi assicurativi e del margine sui servizi contrattuali dei contratti assicurativi emessi ripartiti in base ai contratti esistenti al momento della transizione all'IFRS 17</p> <p>Elementi sottostanti alla misurazione dei contratti assicurativi emessi iscritti nell'esercizio</p> <p>Dinamica del valore di bilancio dei contratti assicurativi emessi - passività per</p>		<p>Nel dettaglio, nelle tabelle <i>“Dinamica del valore di bilancio dei contratti assicurativi emessi per elementi sottostanti alla misurazione”</i>, <i>“Dinamica dei ricavi assicurativi e del margine sui servizi contrattuali dei contratti assicurativi emessi ripartiti in base ai contratti esistenti al momento della transizione all'IFRS 17”</i> e <i>“Elementi sottostanti alla misurazione dei contratti assicurativi emessi iscritti nell'esercizio”</i>, per il Segmento Danni, vengono richiamate le basi di aggregazione 3 e 4 (Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni Auto e Non Auto).</p> <p>Si chiede conferma che, per le tabelle sopra citate, le basi di aggregazione 3 e 4 si riferiscano esclusivamente ai modelli GMM/BBA e VFA.</p> <p>In caso affermativo, si osserva che nella tabella <i>“Dinamica del valore di bilancio dei contratti assicurativi emessi per elementi sottostanti alla misurazione”</i> il riferimento alla voce dello Stato Patrimoniale richiamata deve essere inteso come il “di cui” riferito ai soli modelli di valutazione GMM/BBA e VFA, e, quindi, non come riferimento di quadratura della tabella con la voce dello Stato Patrimoniale. Si propone, pertanto, di sostituire nelle relative istruzioni il riferimento alla voce 3.2 con la voce 3.1, precisando che si tratta del “di cui” riferito ai contratti valutati con i modelli di valutazione BBA/GMM/VFA.</p>	<p>sui servizi contrattuali dei contratti di assicurazione emessi ripartiti in base ai contratti esistenti al momento della transizione all'IFRS 17” e “Elementi sottostanti alla misurazione dei contratti di assicurazione emessi iscritti nell'esercizio”, le basi di aggregazione 3 e 4 si riferiscono esclusivamente ai modelli GMM/BBA e VFA.</p> <p>I riferimenti alle voci di Stato patrimoniale sono modificati.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
--	--	--	--	--	--

		residua copertura e per sinistri accaduti		Relativamente, invece, alla tabella <i>“Dinamica del valore di bilancio dei contratti assicurativi emessi - passività per residua copertura e per sinistri accaduti”</i> sono previste effettivamente due tabelle distinte, rispettivamente per i modelli contabili GMM/VFA e, separatamente, PAA. Si osserva, tuttavia che, come per la tabella precedente, nelle istruzioni fornite il riferimento alla voce <i>“3.2 Contratti di assicurazione emessi che costituiscono passività”</i> del passivo e alla voce <i>“3.2 Contratti di assicurazione emessi che costituiscono attività”</i> dell'attivo dovrebbe, ad avviso di questa Associazione, esser riferito alla voce 3.1.	
11	Unipol Gruppo S.p.A.	Cessioni in riassicurazione - Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in conto economico Contratti assicurativi emessi - Margine sui servizi		Fermo restando che il principio IFRS 17 prevede, nel paragrafo 109, che: <i>“an entity shall disclose when it expects to recognise the contractual service margin remaining at the end of the reporting period in profit or loss quantitatively, in appropriate time bands”</i> , lasciando, quindi, alla singola entità discrezionalità sulle fasce temporali da utilizzare, si osserva che, nel documento di consultazione, invece, è stata inserita una tabella con predefiniti intervalli temporali in termini di ampiezza e numero, con il rischio, come precisato dalla stessa Autorità di Vigilanza, di non cogliere le diverse specificità esistenti in ciascuna impresa. Si ritiene pertanto preferibile mantenere l'impostazione prevista dall'attuale Reg.7/2007, che pone già una base per la comparabilità prevedendo un numero minimo di tre fasce temporali e percentuali di	Proposta parzialmente accolta. La tabella viene confermata. Si vedano anche le risoluzioni al precedente commento n. 1 e al successivo commento n. 3 della <i>“Parte B – Schemi del bilancio – Nota integrativa”</i> . Relativamente alla frase che si suggerisce di richiamare nelle istruzioni per la compilazione delle tabelle, si osserva che le imprese di assicurazione che nel bilancio consolidato 2023 hanno segnalato una ripartizione per fasce temporali analoga a quella

		<p>contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in conto economico</p>	<p>rappresentatività di ciascuna fascia, e attribuendo a ciascuna entità la responsabilità di valutare le modalità di rappresentazione che più si adattano al <i>business</i> e a quanto presentato dai propri <i>peers</i>.</p> <p>Qualora invece l'Istituto mantenesse l'opzione individuata nel documento di consultazione, si osserva che essa richiede un esplicito ricorso a stime di rilascio sugli esercizi futuri, rendendo a nostro avviso necessario l'inserimento all'interno del Regolamento di un richiamo al fatto che l'aspettativa per l'anno successivo non sia direttamente confrontabile con quanto sarà effettivamente consuntivato. Pertanto, nel caso in cui la <i>disclosure</i> proposta risulti confermata risulterà opportuno inserire nella nota integrativa un richiamo al fatto che si tratta di dati prospettici elaborati sulla base di stime e assunzioni che possono variare di esercizio in esercizio e, pertanto, non è da escludersi che negli esercizi successivi i valori iscritti in bilancio possano differire anche in maniera significativa a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate.</p> <p>Si propone, infine, di modificare, come esposto a seguire in modalità "corsivo", "sottolineato" e "grassetto", le istruzioni per la compilazione della tabella "<i>Cessioni in riassicurazione - Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in conto economico</i>", in modo tale da garantire una maggior coerenza con le istruzioni per la compilazione della tabella "<i>Contratti assicurativi emessi – Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in conto economico</i>" e, quindi, favorire</p>	<p>contemplata nel documento di consultazione hanno autonomamente inserito, ad esempio, un commento volto a chiarire che "<i>la tabella sopra riportata non rappresenta il rilascio atteso del margine sui servizi assicurati che verrà riconosciuto nello schema di Conto Economico del Gruppo per gli esercizi futuri</i>" (cfr. il bilancio consolidato 2023 di Generali, pag. 318).</p> <p>Pertanto, non si reputa necessario inserire alcun richiamo nelle istruzioni per la compilazione delle tabelle, ma, ove ritenuto opportuno, un commento può essere inserito come informativa a corredo delle tabelle.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione della tabella "<i>Cessioni in riassicurazione – Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in conto economico</i>" vengono modificate come proposto.</p>
--	--	--	---	---

				<p>un'agevole lettura ed interpretazione dei dati di Nota Integrativa.</p> <p><i>“Nella presente tabella va fornita l’informativa su quando, negli esercizi successivi, l’impresa si aspetta di registrare in conto economico il margine sui servizi contrattuali delle cessioni in riassicurazione che residua alla fine dell’esercizio di riferimento (cfr. IFRS 17, paragrafi 98, 109). <u>Le informazioni vanno dettagliate per basi di aggregazione Segmento Vita e Segmento Danni</u>”.</i></p>	
12	Unipol Gruppo S.p.A.	Flussi finanziari di adempimento dei contratti assicurativi emessi e delle cessioni in riassicurazione che costituiscono passività: distribuzione temporale		<p>Il paragrafo 132(b) dell’IFRS 17 prevede la possibilità di fornire le informazioni di cui alla presente tabella alternativamente in forma di <i>“remaining contractual undiscounted net cash flows”</i> o <i>“estimates of the present value of the future cash flows”</i>. Secondo le previsioni dello Standard l’impresa può, quindi, scegliere alternativamente se presentare i flussi di cassa netti attesi non attualizzati o attualizzati.</p> <p>Si osserva che quanto previsto dal documento in consultazione richiede un’informativa ulteriore rispetto allo Standard stesso in quanto, nel caso in cui l’impresa scelga di presentare i flussi di cassa netti attualizzati, è obbligata a presentare anche quelli non attualizzati. Si auspica, pertanto, che le previsioni del Regolamento 7/2007 siano allineate alle richieste dello Standard lasciando alla singola entità la scelta sul tipo di flusso, attualizzato o meno, da presentare.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p> <p>Si ritiene, comunque, che i flussi finanziari non attualizzati rappresentino meglio l’esposizione al rischio di liquidità.</p>

13	Unipol Gruppo S.p.A.	Contratti assicurativi emessi e cessioni in riassicurazione che costituiscono passività con clausole di riscatto: importi pagabili a richiesta e valore di bilancio	<p>Si ritiene necessario integrare il regolamento introducendo ulteriori specifiche in merito alla definizione delle passività con clausole di riscatto e confermare, come presumibile, che sono da ricomprendere nella tabella esclusivamente i contratti afferenti al segmento Vita.</p> <p>Si auspica inoltre che, nella compilazione della presente tabella, venga data la possibilità di ricondurre i contratti d'investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionale tra i contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta, in coerenza con quanto previsto per la tabella <i>"Flussi finanziari di adempimento dei contratti assicurativi emessi e delle cessioni in riassicurazione che costituiscono passività: distribuzione temporale"</i>.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>In particolare, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella tabella vanno riportati esclusivamente i contratti afferenti al Segmento Vita, fatti salvi eventuali prodotti del Segmento Danni che hanno le caratteristiche contrattuali per essere segnalati nella presente tabella (e.g. quelli di giurisdizioni estere); - i contratti d'investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionale possono essere inclusi fra i contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta. In tal caso, in calce alla tabella l'impresa rende nota l'impostazione prescelta. <p>Si vedano anche le risoluzioni al precedente commento n. 3 e al successivo commento n. 5 della "Parte B – Schemi del bilancio – Nota integrativa".</p>
----	-------------------------	---	--	---

					Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.
14	Unipol Gruppo S.p.A.	Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie		<p>Si osserva che il paragrafo menzionato B11E dell'IFRS 7 dispone che: <i>“an entity shall disclose a maturity analysis of financial assets it holds for managing liquidity risk (eg financial assets that are readily saleable or expected to generate cash inflows to meet cash outflows on financial liabilities), if that information is necessary to enable users of its financial statements to evaluate the nature and extent of liquidity risk”</i>.</p> <p>Il principio IFRS 7, pertanto, richiede un'analisi di <i>maturity</i> per le attività finanziarie volta ad illustrare il rischio di liquidità connesso con le sole passività finanziarie; si evidenzia che quanto previsto dal documento in consultazione risulta incoerente con il disposto dell'IFRS 7, par. B11E, nella parte in cui richiede l'analisi di <i>maturity</i> anche per le attività connesse con contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta (che, per loro natura, sono a servizio di passività assicurative).</p> <p>Fermo restando il non allineamento con il principio, si osserva, inoltre, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intero portafoglio di attività e passività riferite ai contratti, assicurativi e finanziari, per i quali il rischio di investimento permanga a carico degli assicurati (inclusi tra le attività e passività di “Classe D” all'interno del Bilancio Civile) 	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si osserva innanzitutto che il richiamato passaggio del paragrafo B11E dell'IFRS 7 si riferisce a un esempio e non a una specifica previsione. Pertanto, non si condivide il commento secondo cui <i>“quanto previsto dal documento in consultazione risulta, quindi, non essere coerente con il disposto dello Standard internazionale”</i>.</p> <p>Ciò posto, alla luce del commento concernente le attività e passività classificate come di “Classe D” all'interno del bilancio civile, si escludono dall'ambito di applicazione della tabella “Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie” i “Contratti d'investimento emessi</p>

				<p>nella sostanza, non determina un apprezzabile rischio di liquidità in termini di “<i>mismatch</i>” tra le relative entrate ed uscite finanziarie;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività connesse con contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta sono usualmente composte per la maggior parte da strumenti finanziari (i.e., quote di OICR) che, pertanto, sono da allocare nella fascia temporale “durata illimitata”; diversamente, le relative passività assicurative sono ripartite per le fasce temporali attese di manifestazione comportando, quindi, un significativo rischio di non corretta interpretazione dell’informativa fornita. Si ritiene, pertanto, che la rappresentazione di tale disallineamento temporale potrebbe condurre a un’informativa fuorviante in relazione all’effettivo rischio di liquidità in capo all’entità/gruppo; - così come nell’informativa fornita nello schema “<i>Flussi finanziari di adempimento dei contratti assicurativi emessi e delle cessioni in riassicurazione che costituiscono passività: distribuzione temporale</i>” è prevista la possibilità di ricondurre i contratti d’investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionale ai contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta, per coerenza espositiva, è auspicabile che tale previsione sia prevista anche con riferimento alle relative attività sottostanti. 	<p>IFRS 9” e le connesse attività finanziarie.</p> <p>Con riferimento a queste ultime passività e attività l’impresa fornisce a corredo della presente tabella un’informativa qualitativa in merito all’ammontare dei flussi di cassa e alle caratteristiche contrattuali che rilevano ai fini del rischio di liquidità.</p> <p>Si veda anche la risoluzione al precedente commento n. 5.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>Trattandosi di informativa da rendere con riferimento all'esposizione dell'entità al rischio di liquidità, coerentemente a quanto riportato nei bilanci dei principali gruppi assicurativi europei e tenuto anche conto che le modalità di gestione e monitoraggio del rischio di liquidità non sono applicate a tali strumenti, si propone l'esclusione dal prospetto dei flussi finanziari relativi all'intero portafoglio di attività e passività riferite ai contratti di investimento senza elementi di partecipazione discrezionale per i quali il rischio di investimento permanga a carico degli assicurati (inclusi tra le attività e passività di "Classe D" all'interno del Bilancio Civilistico). Tali attività e passività, nella sostanza, non determinano un apprezzabile rischio di liquidità in termini di "mismatch" tra le relative entrate ed uscite finanziarie. Analoga proposta di esclusione troverebbe applicazione altresì per le attività finanziarie incluse nelle attività di "Classe D" e connesse a contratti assicurativi.</p>	
15	Unipol Gruppo S.p.A.	Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie	<p>A. Attività per cassa</p> <p>B. Passività per cassa</p>	<p>In generale, si ritiene comunque auspicabile fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni nelle istruzioni per la compilazione delle singole voci/sottovoci della tabella.</p> <p>Nel dettaglio, si chiede di chiarire il perimetro di attività e passività finanziarie oggetto della voce "A. <i>Attività per cassa</i>" e "B. <i>Passività per cassa</i>", precisando il perimetro degli strumenti finanziari oggetto di analisi.</p> <p>Sulla base di quanto previsto dal principio contabile, ci si attende che siano oggetto del prospetto la distribuzione temporale per durata residua contrattuale</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Con riferimento alla voce 5 "Altre attività finanziarie" dell'attivo e alla voce 5 "Debiti" del passivo vanno segnalate nella presente tabella, laddove siano rilevanti ai fini del rischio di liquidità, soltanto le attività e passività finanziarie non ricomprese,</p>

				<p>delle seguenti categorie di attività e passività finanziarie presenti nello schema di Stato Patrimoniale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>“4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”;</i> - <i>“4.4 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”;</i> - <i>“4.5 Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico”;</i> - <i>“4. Passività Finanziarie”.</i> <p>Si chiede, quindi, di specificare che le attività e passività finanziarie classificate nelle voci <i>“5. Altre attività finanziarie”</i>, <i>“6.3 Altre attività”</i>, <i>“5. Debiti”</i> e <i>“6.3. Altre passività”</i> nonché, con riferimento alla voce <i>“C.2 altre operazioni”</i> gli impegni a ricevere fondi non sono inclusi nel perimetro della tabella.</p>	<p>rispettivamente, nella voce 4 <i>“Investimenti”</i> e nella voce 4 <i>“Passività finanziarie”</i>.</p> <p>Le sottovoci 6.3 <i>“Altre attività”</i> e 6.3 <i>“Altre passività”</i> dello Stato patrimoniale non formano oggetto di rilevazione ai fini della tabella <i>“Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie”</i>.</p> <p>La voce C.2 viene esclusa dalla suddetta tabella. Le imprese di assicurazione, tuttavia, a corredo della tabella forniscono un’informativa quali-quantitativa sulle poste che ricadono in tale voce (e.g. gli impegni a ricevere o a erogare fondi, le garanzie finanziarie emesse rilevate in base all’IFRS 9).</p> <p>Si vedano anche le risoluzioni ai precedenti commenti nn. 6 e 9 e al successivo commento n. 17.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
--	--	--	--	---	---

16	Unipol Gruppo S.p.A.	Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie	C.1 Derivati finanziari	<p>Al fine di stabilire una coerenza tra le disposizioni IVASS e quelle del paragrafo 39 dell'IFRS 7, si richiede di specificare che le informazioni da rappresentare nella sezione C.1 siano solo quelle riferite ai derivati che alla data di riferimento costituiscono passività. Infatti, il paragrafo 39(b) cita esplicitamente <i>“a maturity analysis for derivative financial liabilities”</i>.</p> <p>Nel caso in cui non venga accolta l'osservazione, si propone di precisare se eventuali strumenti finanziari derivati, connessi con un portafoglio di contratti assicurativi emessi con elementi partecipazione diretta, debbano essere inclusi nella sottovoce <i>“A.1 Attività per cassa connesse con contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta”</i> oppure, in alternativa, debbano essere registrati all'interno della categoria <i>“C.1 Derivati finanziari”</i>.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>In particolare, si precisa che nella sottovoce C.1 “Derivati finanziari” vanno rilevati gli strumenti finanziari derivati che in bilancio sono contabilizzati in base all'IFRS 9.</p> <p>Si veda anche la risoluzione al precedente commento n. 8.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
17	Unipol Gruppo S.p.A.	Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie	C.2 Altre operazioni	<p>Con particolare riferimento alle garanzie emesse rilevate ai sensi dell'IFRS 9, per le quali l'IVASS richiede il dettaglio circa l'ammontare massimo escutibile delle garanzie finanziarie stesse, si osserva che tale rappresentazione determinerebbe una distorsione, anche significativa, dei flussi finanziari complessivamente rappresentati nella tabella alla voce Totale.</p> <p>In particolare, si sottolinea che, riportando l'importo massimo escutibile, risulterebbero esposti in questo prospetto non solo i flussi di cassa realisticamente</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Si osserva, innanzitutto, che è il paragrafo B11C, lettera c) dell'IFRS 7 a prevedere che: <i>“relativamente ai contratti di garanzia finanziaria emessi, l'ammontare massimo della garanzia viene allocato al primo periodo utile in cui la garanzia potrebbe essere escussa”</i>.</p>

				<p>attesi tra di loro omogenei, ma anche i flussi di cassa relativi a scenari, anche estremamente improbabili, quali quelli legati alle escussioni di garanzie prestate.</p> <p>Si ritiene opportuno, pertanto, eliminare dal prospetto la voce “C.2 Altre operazioni” oppure, in alternativa, di riportarla unicamente in calce al prospetto, non includendone i relativi flussi nella voce Totale, con l’obiettivo di non fornire informazioni distorte.</p>	<p>Ciò posto, in linea con la risoluzione di cui al commento n. 6, la sottovoce “C.2 Altre operazioni” viene esclusa dalla tabella “Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie”.</p> <p>Le imprese di assicurazione, tuttavia, a corredo della tabella forniscono un’informativa quali-quantitativa sugli impegni a ricevere o a erogare fondi e sulle garanzie finanziarie emesse rilevate in base all’IFRS 9.</p> <p>Si vedano anche le risoluzioni ai precedenti commenti nn. 6, 9 e 15.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
--	--	--	--	--	--

18	Unipol Gruppo S.p.A.	Dinamica del valore di bilancio dei contratti assicurativi emessi per elementi sottostanti alla misurazione	<p>Si osserva che nella tabella <i>“Dinamica del valore di bilancio dei contratti assicurativi emessi per elementi sottostanti alla misurazione”</i> il riferimento alla voce dello Stato Patrimoniale richiamata deve essere inteso come il “di cui” riferito ai soli modelli di valutazione GMM/BBA e VFA, e, quindi, non come riferimento di quadratura della tabella con la voce dello Stato Patrimoniale. Si propone, pertanto, di sostituire nelle relative istruzioni il riferimento alla voce 3.2 con la voce 3.1, precisando che si tratta del “di cui” riferito ai contratti valutati con i modelli di valutazione BBA/GMM/VFA.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>I riferimenti alle voci di Stato patrimoniale sono modificati.</p> <p>Si veda anche la risoluzione al precedente commento n. 10.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
----	-------------------------	---	---	--

Parte B –Schemi del bilancio – Nota integrativa

Numero commenti	Commentatore	Tabella	Voce	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
				<p>Al fine di agevolare gli utilizzatori del bilancio a comprendere le finalità espositive della presente tabella, suggeriamo di prevedere esplicitamente che l'informativa tabellare richiesta venga corredata con</p>	<p>L’osservazione non richiede modifiche al testo.</p>

1	ASSIREVI	Flussi finanziari di adempimento dei contratti assicurativi emessi e delle cessioni in riassicurazione che costituiscono passività: distribuzione temporale	una specifica informativa qualitativa sull'incertezza della stima dei flussi finanziari futuri. In particolare, potrebbe risultare opportuno indicare chiaramente che l'obiettivo della stima dei flussi finanziari futuri è determinare il valore atteso, ossia la media ponderata per la probabilità, dell'intera gamma di risultati possibili, considerando tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili alla data di riferimento del bilancio (IFRS17.B37), e che, quindi, tale stima potrebbe essere suscettibile di variazioni nel tempo.	Va da sé che l'impresa di assicurazione, ove ritenuto opportuno, può inserire un commento della specie a corredo della tabella.
2	ASSIREVI	Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie	Al fine di favorire una adeguata comprensione da parte degli utilizzatori del bilancio circa le limitazioni di una eventuale analisi congiunta con la precedente tabella dei "Flussi finanziari di adempimento dei contratti assicurativi emessi e delle cessioni in riassicurazione che costituiscono passività: distribuzione temporale", suggeriamo di prevedere che l'informativa tabellare richiesta venga corredata con una specifica informativa qualitativa volta a spiegare come i flussi temporali mostrati in tabella sulla base della durata residua contrattuale potrebbero in futuro essere anticipati dall'entità in modo da correlarli ai flussi finanziari di adempimento dei contratti assicurativi emessi.	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Va da sé che l'impresa di assicurazione, ove ritenuto opportuno, può inserire un commento della specie a corredo della tabella.</p>

3	ASSIREVI	<p>Contratti assicurativi emessi - Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in conto economico</p> <p>Cessioni in riassicurazione - Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in conto economico</p>	<p>L'indicazione prescrittiva delle fasce temporali ipotizzata potrebbe non consentire una rappresentazione efficace per tutte le compagnie. Si evidenzia, infatti, come la stima della tempistica di realizzazione del margine sui servizi contrattuali su tempi futuri molto lontani (ad esempio superiori a 10 anni) appare caratterizzata da elevata aleatorietà e, di conseguenza, da una significativa complessità di elaborazione e di verifica, oltre che di potenziale portata informativa limitata.</p> <p>Si suggerisce, pertanto, di modificare la tabella proposta prevedendo un'unica fascia per le tempistiche superiori a 10 anni (cioè sostituendo le fasce "da oltre 10 a 20 anni" e "oltre 20 anni" con una fascia unica "Oltre 10 anni").</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>In particolare, si confermano le fasce temporali proposte in consultazione, atteso che fasce "da oltre 10 a 20 anni" e "oltre 20 anni" sono state già utilizzate da alcune compagnie nel bilancio 2023 (cfr., ad esempio, il bilancio consolidato 2023 di Reale Mutua, pag. 343).</p> <p>In aggiunta, comunque, si dà la possibilità alle imprese di utilizzare un'unica fascia "Oltre 10 anni", qualora la stima della tempistica di realizzazione del margine sui servizi contrattuali su tempi futuri superiori a 10 anni sia caratterizzata da una significativa complessità e onerosità di elaborazione, oltre che da un contenuto informativo non significativo.</p> <p>Si vedano anche le risoluzioni ai precedenti commenti nn. 1 e 11 della "Parte A – Istruzioni per la compilazione – Nota integrativa".</p>
---	----------	---	---	---

					Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.
4	ASSIREVI	Rischio di liquidità contratti assicurativi” - Flussi finanziari di adempimento dei contratti assicurativi emessi e delle cessioni in riassicurazione che costituiscono passività: distribuzione temporale		Tale tabella prevede la presentazione dei flussi di cassa netti attesi, non attualizzati, in relazione ai contratti assicurativi emessi e alle cessioni in riassicurazione che costituiscono passività, con ripartizione per fasce temporali attese, come richiesto dai paragrafi 125, lettera a), e 132, lettera b), dell’IFRS 17. In merito a quest’ultimo paragrafo, rileviamo che esso pare offrire la possibilità di presentare all’interno delle Note al bilancio tali flussi di cassa netti attesi sia in forma non attualizzata che, in alternativa, attualizzata. Sarebbe dunque opportuno valutare se riflettere tale flessibilità, ammessa dal principio, anche all’interno del Regolamento.	<p>Proposta accolta.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p> <p>Si ritiene, comunque, che i flussi finanziari non attualizzati rappresentino meglio l’esposizione al rischio di liquidità.</p>
5	ASSIREVI	Contratti assicurativi emessi e cessioni in		A nostro avviso, sarebbe utile specificare il significato della locuzione “importi pagabili a richiesta” e, pertanto, chiarire se si intenda fare riferimento al valore di riserva matematica, così come risultante dalle regole civilistiche di determinazione delle stesse, oppure al valore di riscatto, vale a dire l’importo ottenibile	<p>Proposta accolta.</p> <p>In particolare, la locuzione “importi pagabili a richiesta” indica l’importo da corrispondere all’assicurato, in caso di interruzione del contratto</p>

		<p>riassicurazione che costituiscono passività con clausole di riscatto: importi pagabili a richiesta e valore di bilancio</p>		<p>dall'assicurato in caso di interruzione del contratto assicurativo vita prima della sua scadenza naturale.</p>	<p>assicurativo prima della sua scadenza naturale, sulla base delle condizioni previste dal contratto (ad esempio, al netto di eventuali penali).</p> <p>Si vedano anche le risoluzioni ai precedenti commenti nn. 3 e 13 della "Parte A – Istruzioni per la compilazione – Nota integrativa".</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
--	--	--	--	---	---